



A.N.A.M.F.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO DELLE MURGE E DELL'ASINO DI MARTINA FRANCA**

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Premessa

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ed in ottemperanza alle previsioni del Regolamento UE n° 1012/2016, in particolare Allegato 1, Parte I, Lett. B, b).
Scopi, oggetto ed attività dell'Associazione sono individuati nello Statuto; il presente Regolamento integra lo stesso, da quest'ultimo discendendo la natura del legame associativo.

Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento Associativo, disciplina l'applicazione delle indicazioni statutarie ed in particolare stabilisce:

1. Diritti ed obblighi degli Associati;
2. Diritti degli Allevatori proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici e degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici
3. Obblighi degli Allevatori proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici e degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici
4. Modalità di risoluzione delle eventuali controversie con gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici - Garanzia di parità di trattamento;
5. Criteri, regole e modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione;
6. Convocazione dell'Assemblea e requisiti di partecipazione
7. Procedure elettive degli Organi sociali;
 - 7.1. Candidature
 - 7.2. Procedure preliminari
 - 7.3. Procedure di voto
8. Direttore;
9. Codice etico;
10. Parere del Ministero competente;
11. Validità, durata e deroghe.

Art. 1 - Diritti ed Obblighi degli Associati

I requisiti e le modalità di adesione all'Associazione sono stabiliti nello Statuto ed, in particolare, negli articoli 5, 6, 7 e 8.

I diritti e gli obblighi degli allevatori associati sono sanciti dal medesimo Statuto, agli articoli 9 e 10.

Il Consiglio Direttivo può stabilire tariffe agevolate per i servizi erogati ai Soci, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge.

Art. 2 - Diritti degli Allevatori proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici e degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici

Gli Allevatori proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico e gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici hanno i seguenti diritti :

- a) ammissione all'Albo allevamenti e partecipazione al programma genetico della razza;
- b) parità di trattamento nella partecipazione ai programmi genetici, ai sensi dell' Allegato 1, Parte 1, lett. B, punto 2, lett. b), ii), del Regolamento UE n° 1012/2016, e dell'art. 11 dello Statuto;
- c) libertà di scelta per quanto riguarda la selezione e la riproduzione dei propri animali riproduttori, ai sensi dell'Allegato 1, Parte 1, lett. B, punto 2, lett. a), del Regolamento UE n° 1012/2016;
- d) iscrizione e registrazione dei discendenti ottenuti da tali riproduttori, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n° 1012/2016 e relativo Allegato 1, Parte 1, lett. B, punto 2, lett. b), nei rispettivi registri del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità previste nel Disciplinare del Programma Genetico e dal Libro Genealogico, oltre che secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche;
- e) essere proprietari dei loro animali riproduttori, ai sensi dell'Allegato 1, Parte 1, lett. B, punto 2, lett. c), del Regolamento UE n° 1012/2016;
- f) partecipazione alla prova di performance, ove prevista dal Disciplinare del Programma Genetico, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), Regolamento UE n° 1012/2016;
- g) partecipazione alle iniziative promosse nell'ambito del Programma Genetico e del Libro Genealogico, nel rispetto delle condizioni previste dall'A.N.A.M.F. o dal Disciplinare;
- h) disponibilità dei risultati delle valutazioni genetiche effettuate dall'A.N.A.M.F. ai sensi dello specifico Disciplinare, nelle modalità previste dalla stessa;
- i) rilascio del documento di identificazione per equidi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. e), Regolamento UE n° 1012/2016, provvisto, per gli animali iscritti alle sezioni e registri che lo prevedono nel Programma Genetico, di certificato genealogico, zootecnico, e altre certificazioni, come previsto dal Disciplinare del Programma Genetico del Libro Genealogico e dalle relative Norme Tecniche;
- j) conoscenza, in tempi utili, della programmazione delle attività operative e organizzative del Libro Genealogico, ivi comprese le indicazioni tecniche ed organizzative inerenti le Mostre e i Raduni ufficiali del Libro Genealogico.
- k) accesso a tutti i dati tecnici dei propri soggetti, nonché ai risultati della prova di performance, ove prevista, e della valutazione genetica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. f), Regolamento UE n° 1012/2016, tramite richiesta ad A.N.A.M.F.;
- l) accesso a tutti i dati tecnici del Programma genetico e del Libro Genealogico previsti dall'Ufficio Centrale ed alla consulenza in materia di selezione e biodiversità fornita dal medesimo Ufficio Centrale di Libro Genealogico;
- l) accesso ai servizi forniti dall'A.N.A.M.F., in relazione al Programma Genetico, secondo le tariffe stabilite dalla medesima, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g), Regolamento UE n° 1012/2016.

Art. 3 - Obblighi degli Allevatori proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici e degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici

Gli allevatori proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico e gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici, hanno il dovere di rispettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto, in quanto ad essi riferibili ed applicabili, nonché nel presente Regolamento Associativo, nel Disciplinare del Programma Genetico e del Libro Genealogico e relativi allegati, nonché le disposizioni impartite dagli Organi Associativi, dall'Ufficio Centrale, dalla CTC e dagli Organi competenti in materia di sanità animale, in particolare relativamente al benessere animale.

Inoltre, gli allevatori proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico devono :

- a) concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite e provvedendo al tempestivo pagamento dei servizi erogati;
- b) non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale, stalloni esclusi o sospesi dal Programma Genetico e/o dal Libro Genealogico;
- c) ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Programma Genetico e del Libro Genealogico;
- d) fornire agli organi competenti del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- e) sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste; ciò sarà motivo di sospensione dei rilevamenti in azienda, sino al ripristino delle condizioni suddette.
- f) astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con l'Associazione, con l'Ufficio Centrale e con il Disciplinare del Programma Genetico e dei Libri Genealogici o che possa risultare lesiva per l'A.N.A.M.F.;

ed, in caso di adesione al programma genetico :

- g) fornire all'A.N.A.M.F. i dati o i campioni biologici per lo svolgimento del programma genetico e/o necessari rispetto a progetti od altre attività intraprese dalla stessa;
- h) partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali organizzate dall'Ufficio Centrale, qual ora lo stesso lo ritenga opportuno;
- i) astenersi dal partecipare con i propri soggetti, a manifestazioni morfologiche che non seguono le disposizioni dei Disciplinari ufficiali e delle Norme Tecniche, non autorizzate dall'Ufficio Centrale;
- l) rendere disponibili i soggetti di particolare valore o interesse genetico per i programmi di miglioramento o tutela della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla CTC.

Art. 4 - Modalità di risoluzione delle eventuali controversie con gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici

Le eventuali controversie insorgende con gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici, ad eccezione di quanto già definito nel Disciplinare del Programma Genetico e nei Disciplinari del Libro Genealogico, prima di adire le vie ordinarie legali, devono obbligatoriamente essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 26 dello Statuto.

L'interessato che intraprenda una controversia contro l'A.N.A.M.F., contro altro Allevatore che partecipa ai programmi di genetici o contro altro Associato nell'ambito dell'attività

dell'Associazione, deve inviare all'A.N.A.M.F., all'attenzione del Consiglio Direttivo e del Direttore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, formale richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri, riportando nella richiesta, in maniera esaustiva, l'oggetto della controversia e le motivazioni a sostegno della stessa, eventualmente allegando la documentazione comprovante la propria posizione.

L'A.N.A.M.F., nel tempo più breve e comunque in quello massimo di 30 giorni dalla notifica, trasmette la documentazione ricevuta al Presidente del Collegio dei Probiviri. Qualora sia l'A.N.A.M.F. ad avviare la controversia verso un Associato, la richiesta al Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere inviata dal Presidente, su preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

Ricevuta la richiesta, il Presidente del Collegio dei Probiviri raccoglie le informazioni che ritiene utili e necessarie; può disporre ascolto delle parti coinvolte. Espletata istruttoria preventiva, riunisce il Collegio, il quale può richiedere un supplemento di informazioni, ovvero emettere direttamente il proprio giudizio, che sarà notificato alle parti, e per conoscenza al Presidente ed al Direttore all'A.N.A.M.F., a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri entro 180 giorni dalla notifica ad A.N.A.M.F..

Il parere dei Probiviri è inappellabile, fatto salvo il diritto delle parti di adire le ordinarie vie legali e giudiziarie che rimane inalterato; ogni Associato, così come l'A.N.A.M.F., è obbligato ad attenersi.

Art. 5 - Criteri, regole e modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione

Gli aspetti tecnici e quelli organizzativi/amministrativi sono di competenza, rispettivamente della Commissione Tecnica Centrale e del Consiglio Direttivo e, se del caso, sono adottati di concerto tra loro. L'adeguatezza dell'assetto amministrativo è oggetto di verifica e di valutazione da parte dell'Organo di Controllo che dà comunicazione di eventuali esigenze di variazione al Presidente ed al Direttore, i quali sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

Tali assetti devono essere comunicati anche all'Assemblea dei Soci. In particolare, devono essere comunicate e diffuse tutte le variazioni di tali assetti adottati dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea e requisiti di partecipazione

L'Assemblea è convocata secondo le procedure previste dall'art. 15 dello Statuto.

Della convocazione, è data ampia comunicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione, nonché mediante affissione di Avviso presso la sede sociale.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 10 del medesimo Statuto, secondo le quali la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta agli Associati in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sono considerati in regola con i pagamenti anche gli Associati che provvedono al pagamento il giorno fissato per l'Assemblea, sia in prima, che in seconda convocazione. In caso di pagamento eseguito con modalità diversa dal contante, dovrà risultare l'avvenuto buon fine di titoli o bonifici.

Ogni socio dovrà essere identificato con documento di identità e documento che attesti la legale rappresentanza a tale data dell'allevamento.

La delega conferita per la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio dei relativi diritti, deve essere corredata da copia di un documento di riconoscimento del delegante.

Art. 7 - Procedure elettive degli Organi sociali

Le procedure per l'elezione degli Organi associativi ed il numero dei relativi componenti sono disciplinate dalle disposizioni dello Statuto, con sola possibilità per l'Assemblea di determinare il numero minimo e massimo, nell'ambito da 7 a 9, dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento, nel rispetto del disposto statutario, contiene disciplina di dettaglio in ottemperanza al relativo art. 11.

7.1 - Candidature

È consentita la candidatura attraverso raggruppamento in liste per tutti od alcuni Organi sociali; è, inoltre, sempre garantita la candidatura a titolo individuale.

Le candidature, sia come singolo, che come lista, dovranno essere comunicate all'A.N.A.M.F. entro e non oltre dieci (10) giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

I candidati alla carica di Consigliere dovranno essere allevatori associati ad A.N.A.M.F. al 31 dicembre dell'anno solare antecedente; dovranno altresì risultare in regola, a tale data, con il pagamento delle quote e dei contributi sino ad allora dovuti, nonché essere in regola con quanto ancora dovuto alla data di presentazione della candidatura.

Con decorrenza dal primo rinnovo successivo al riconoscimento di A.N.A.M.F. quale Ente selezionatore e di approvazione del suo Programma genetico, dovranno, inoltre, essere aderenti al Programma di selezione, ovvero dimostrare di aver partecipato attivamente negli ultimi 2 anni ad un minimo di due eventi di L.G., quali ad esempio Rassegne, Raduni, Mostre, eventi attitudinali e promozionali, con soggetti propri o di un familiare entro il terzo grado, il cui allevamento è iscritto al Libro Genealogico e aderente programma genetico.

In caso di lista, le candidature per il Consiglio Direttivo dovranno garantire la presenza di ciascuna categoria di allevatori indicata all'art. 19 dello Statuto ("Allevatori razza asinina"; "Soci Allevatori", "Soci Allevatori di fattrici"), nonché di almeno un allevatore per ognuna delle macro aree geografiche di seguito indicate; a tal fine, rileva l'ubicazione dell'allevamento.

Le macro aree geografiche sono così determinate :

Centro Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche ed Umbria.

Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'elenco dei candidati Consiglieri sarà pubblicato sul sito web istituzionale di A.N.A.M.F., nonché mediante affissione presso la sede sociale, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Altresì in aderenza alle previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. c, del D.lgs. n° 58/2017, nel caso di delega delle attività di Raccolta dei dati in allevamento a soggetti terzi di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo Decreto, i componenti degli Organi sociali sono incompatibili con ogni ulteriore carica presso tali soggetti.

7.2 - Procedure preliminari

In apertura dell'Assemblea fissata per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente della stessa chiede agli Associati presenti, di persona e per delega, di votare il numero di Consiglieri, nel limite minimo di sette (7) e massimo di nove (9) di cui allo Statuto, che andranno a comporre il Consiglio Direttivo, prima di procedere con le operazioni di voto.

L'Assemblea, prima di dare avvio alle operazioni di voto, provvederà a verificare, su sollecitazione del suo Presidente, i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei diversi candidati, secondo il disposto statutario.

Soltanto ove le candidature pervenute saranno in numero inferiore al minimo previsto dallo Statuto per il rispettivo Organo, altre candidature esclusivamente per tale Organo, sino al raggiungimento del numero minimo, potranno essere accettate prima dell'inizio dell'Assemblea, sia in prima, che in

seconda convocazione; in tal caso, la candidatura è valida ancorché l'Associato sia assente all'Assemblea, purché faccia pervenire all'Assemblea una dichiarazione di accettazione.

7.3 - Procedure di voto

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Tuttavia, qualora il numero dei candidati sia maggiore di quello dei componenti il Consiglio Direttivo previsti o qualora, in caso di votazione per liste, sia presentata più di una lista, è ammessa l'elezione a scrutinio segreto disposta, con voto palese, dell'Assemblea.

In caso di votazione con scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea costituirà il seggio Elettorale, disponendo che l'Assemblea nomini due scrutatori ed un segretario.

La presidenza del seggio elettorale è assunta dal Presidente dell'Assemblea; la stessa, su approvazione e nomina dell'Assemblea potrà, tuttavia, essere affidata ad un professionista (Notaio, Avvocato), anche esterno e non Socio ordinario.

Il segretario del seggio elettorale curerà la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che sarà, poi, sottoscritto dai componenti del seggio medesimo e recherà il timbro dell'A.N.A.M.F.. Il verbale degli scrutatori dovrà, poi, essere trascritto sul Libro bollato dei verbali delle adunanze assembleari a seguire del verbale dell'Assemblea medesima.

Nel verbale degli scrutatori deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale. Dovranno, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché l'elenco dei candidati con i voti presi e poi la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio. Le schede saranno conservate presso la sede sociale.

Per ciascun Organo Sociale, le candidature potranno essere riportate sulla scheda elettorale sotto forma di elenco, ovvero, qualora siano pervenute candidature con raggruppamento in liste, potranno essere inserite nelle rispettive liste.

Ogni scheda utilizzata per le votazioni dovrà recare il timbro A.N.A.M.F. ed essere siglata dal Presidente del seggio e dagli scrutatori.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un numero di voti secondo quanto stabilito all'art. 10 dello Statuto e potrà esprimere un numero di preferenze, indicando il nominativo del candidato sulla scheda di voto, non superiore al numero di componenti previsto per ciascun organo sociale, rispettando, per il Consiglio Direttivo, le proporzioni definite dall'art. 19 e la rappresentatività territoriale secondo le Macro Aree geografiche innanzi indicate.

Ove i nominativi dei candidati saranno già stampati sulla scheda, le preferenze dovranno, viceversa, essere espresse contrassegnando le caselle poste accanto a ciascun nominativo, in numero complessivamente non superiore al numero dei componenti da eleggere per ciascun Organo Sociale e ferme le proporzioni di cui innanzi.

Saranno consegnate all'elettore apposite schede in voto in numero pari ai voti spettanti; potrà altresì procedersi al voto con modalità informatiche che garantiscano la votazione a scrutinio segreto.

Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti, rende nulla la scheda, così come eventuali indicazioni di preferenze ad una o più persone non candidate o che riportino la preferenza più volte ad uno stesso candidato o che non siano timbrate.

Le schede che dovessero riportare un numero di preferenze superiore a quello previsto sono considerate nulle.

L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni, né indicazioni di alcun genere.

Il Presidente del Seggio darà inizio alle votazioni e dichiarerà la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali; a seguire, darà avvio a quelle di scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa.

Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio proclama immediatamente il risultato. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il numero più alto di voti, nel rispetto delle proporzioni definite per il Direttivo dall'art. 19 dello Statuto per composizione e rappresentatività territoriale, sino a concorrenza del numero di componenti previsto per ciascun Organo sociale, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Saranno pertanto dichiarati eletti i Consiglieri secondo il seguente ordine :

- 1°) candidato allevatore di razza asinina che abbia riportato il numero più alto di voti;
- 2°) candidato allevatore appartenente alla categoria "Soci allevatori" di cui allo Statuto, che abbia riportato il numero più alto di voti;
- 3°) candidato allevatore appartenente alla categoria "Soci allevatori di fattrici" di cui allo Statuto, che abbia riportato il numero più alto di voti;
- 4°) in caso di mancata elezione, a seguito della proclamazione dei predetti tre Consiglieri, di allevatori appartenenti a ciascuna delle macro aree geografiche "Centro Nord" e "Centro Sud", innanzi determinate, elezione dell'allevatore appartenente alla macro area non rappresentata che abbia riportato il numero più alto di voti;
- 5°) elezione di ulteriori allevatori sino alla concorrenza del numero di componenti stabilito dall'Assemblea (da 7 a 9), secondo il maggior numero di voti riportato.

Nel caso di parità di voto, sarà eletto il più anziano di età.

La prima riunione del Consiglio Direttivo sarà convocata, dal consigliere più anziano appena eletto, entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo.

In caso di ineleggibilità, accertata a seguito delle operazioni di scrutinio, subentrerà il primo dei o eletti.

Art.8 - Direttore

In aderenza alle previsioni di cui all'Allegati 1, Parte 1, lett. A., comma 2, il quale prevede la disposizione di personale qualificato, il Direttore e/o il Responsabile del Libro Genealogico, deve possedere competenze adeguate, al fine di ricoprire l'incarico.

Art. 9 - Codice Etico

Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, non possono effettuare tale attività nel corso del mandato associativo, nemmeno a titolo gratuito.

Art. 10 - Parere del Ministero Competente

Il presente Regolamento è sottoposto al parere del Ministero competente.

Art. 11 - Validità, durata e deroghe

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ed avrà efficacia immediata e durata sine die.

Può essere modificato secondo le previsioni di Statuto.